

COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila



REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18 novembre 2010

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 – Finalità.....</i>	4
<i>Art. 2 - Oggetto e applicazione</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni.....</i>	4
<i>Art. 4 - Vigilanza.....</i>	4
TITOLO II - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO.....	5
<i>Art. 5 - Comportamenti vietati.....</i>	5
<i>Art. 6 - Pulizia dell'abitato.....</i>	6
<i>Art. 7 - Rifiuti.....</i>	6
<i>Art. 7 bis – Comportamento vietato *.....</i>	7
<i>Art. 8 - Sgombero neve</i>	7
<i>Art. 9 - Luminarie natalizie</i>	7
<i>Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	7
<i>Art. 11 - Bivacco ed accattonaggio.....</i>	7
<i>Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici.....</i>	8
<i>Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici.....</i>	8
<i>Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.....</i>	8
<i>Art. 15 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....</i>	8
<i>Art. 16 - Ornamento esterno ai fabbricati.....</i>	8
<i>Art. 17 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.....</i>	8
<i>Art.18 - Manutenzione di aree di pubblico transito.....</i>	9
<i>Art. 19 - Insegne, persiane, vetrate di finestre</i>	9
<i>Art. 20 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili</i>	9
TITOLO III- DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	10
<i>Art. 21 – Divieti.....</i>	10
<i>Art. 22 - Disposizioni sul verde privato</i>	10
TITOLO IV- SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	11
<i>Art. 23 -Sicurezza urbana e pubblica incolumità</i>	11
<i>Art. 24 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche</i>	11
<i>Art. 25 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia.....</i>	11
<i>Art. 26 - Divieto di accensione di fuochi.....</i>	11
TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	13
<i>Art. 27 – Lavori in civili abitazioni.....</i>	13
<i>Art. 28 - Lavoro notturno</i>	13
<i>Art. 29 - Spettacoli e trattenimenti</i>	13
<i>Art. 30 - Abitazioni private</i>	13
<i>Art. 31 - Strumenti musicali</i>	13

<i>Art. 32 - Dispositivi acustici antifurto</i>	13
<i>Art. 33- Effettuazione di pubblicità fonica</i>	14
TITOLO VI - TUTELA DEGLI ANIMALI	15
<i>Art. 34 - Tutela degli animali domestici</i>	15
<i>Art. 35 - Protezione della fauna selvatica</i>	15
<i>Art. 36 - Disturbo da parte di animali</i>	15
<i>Art. 37 - Mantenimento dei cani</i>	15
<i>Art. 38 - Trasporto di animali su mezzi pubblici</i>	15
TITOLO VII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI	16
<i>Art. 39 - Commercio in forma itinerante</i>	16
<i>Art. 40 – Esposizioni - su aree private - di merci destinate alla vendita</i>	16
<i>Art. 41 - Caratteristiche dei locali</i>	16
<i>Art. 42 - Servizi igienici</i>	16
<i>Art. 43- Insegne dei pubblici esercizi</i>	16
TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI	17
<i>Art. 44 - Specificazioni</i>	17
<i>Art. 45- Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico</i>	17
<i>Art. 46 - Spettacoli viaggianti</i>	17
<i>Art. 47 - Mestieri artistici</i>	17
<i>Art. 48 - Strutture pubblicitarie</i>	17
<i>Art. 49 - Lavori di pubblica utilità</i>	18
<i>Art. 50 - Traslochi</i>	18
<i>Art. 51 - Comizi e raccolta di firme</i>	18
<i>Art. 52 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza</i>	18
<i>Art. 53 - Cortei funebri</i>	19
<i>Art. 54 - Processioni - Manifestazioni</i>	19
<i>Art. 55 - Esposizione di merci</i>	19
TIT. IX - NORME PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO	20
<i>Art. 56- Tipologie dei cartelli</i>	20
<i>Art. 57 - Domande ed istruttoria</i>	20
<i>Art. 58 - Contributo di installazione e canone annuale</i>	20
<i>Art. 59 - Rimozione</i>	21
TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE e DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
<i>Art. 60 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini</i>	22
<i>Art. 61 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio</i>	22
<i>Art. 62 - Provvedimenti accessori</i>	23
<i>Art. 63- Abrogazioni</i>	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme dello Stato e della Regione Abruzzo, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:
 - a) qualità dell'ambiente e decoro urbano;
 - b) salvaguardia del verde pubblico;
 - c) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - d) tutela della quiete pubblica e privata;
 - e) tutela degli animali;
 - f) disposizioni in materia di commercio e pubblici esercizi;
 - g) occupazione di aree e spazi pubblici.
 - h) Norme per l'apposizione di segnali turistici e di territorio.

Art. 3 – Definizioni

1. E' considerato bene comune tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico, quello privato gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge; le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto il cui decoro debba essere salvaguardato;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusione alcuna;
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
4. L'utilizzazione dei beni comuni è subordinata a preventiva autorizzazione.

Art. 4 - Vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine, il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento e procedere all'accertamento delle violazioni.
2. Gli agenti della Polizia Municipale, nonché gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni ed alla individuazione dei responsabili.

TITOLO II - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato:
 - a) manomettere o alterare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi di manutenzione indispensabili al loro mantenimento, che comunque vanno realizzati dietro apposito atto autorizzatorio rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;
 - c) manomettere, imbrattare, rimuovere o danneggiare sedili, panchine, fontane, giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse o segnali turistici e di territorio;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici o su proprietà private di cui ne sia compromesso il decoro;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio, disturbo, o pericolo per gli utenti;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età;
 - h) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) lavare sul suolo pubblico o presso fontane pubbliche veicoli o altri oggetti che possono procurare pregiudizio per l'igiene dell'abitato;
 - j) immergersi nelle fontane o gettarvi pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sui luoghi pubblici;
 - n) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) soddisfare alle proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, al di fuori di particolari manifestazioni popolari debitamente autorizzate;
 - q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
 - r) lasciar vagare entro l'abitato animali da cortile, pecore, capre, equini, bovini e simili.
 - s) parcheggiare camper, roulotte, installare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
 - t) transitare nel centro abitato con equini o altri animali quando vi siano in programma manifestazioni, raduni, feste o altre riunioni di persone.
 - u) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
2. Il Dirigente, su proposta dell'Amministrazione Comunale, può:
 - stabilire per determinati luoghi il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata;
 - stabilire il divieto, per determinati luoghi, ad inaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o appendere panni da asciugare che procurano stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

- stabilire il divieto, per determinati luoghi, di procedere alla battitura o pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie provocando la caduta di materiale sulla pubblica via.
- concedere particolari deroghe quando uno dei comportamenti di cui sopra siano necessari per la riuscita di pubbliche manifestazioni appositamente autorizzate.

Art. 6 - Pulizia dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre e, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, appositi contenitori per il deposito dei rifiuti minuti.
4. E' vietato nutrire i volatili ed altri animali sulla pubblica via.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, quando siano collocati all'esterno degli specifici esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o conferiti "all'isola ecologica" eventualmente predisposta dal Comune o conferiti alla società incaricata della gestione e/o raccolta dei rifiuti ingombranti.
8. I proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali di godimento di immobili ubicati all'interno del territorio comunale devono garantire l'igiene e la salubrità degli stessi e procedere alla disinfestazione e derattizzazione periodica dell'immobile nel caso in cui si evidenzi una situazione di abbandono.

Art. 7 - Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere conferiti, nei giorni e negli orari consentiti, negli appositi contenitori collocati dall'Amministrazione comunale o dall'azienda preposta, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. l'immissione dei rifiuti nei cassonetti deve avvenire tra le ore 18.00 e l'orario mattutino di sgombero del cassonetto.
4. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, carta, plastica, pile, vetro ecc., devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da rottami o relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici ma conferiti "all'isola ecologica" predisposta dal Comune o dalla società incaricata della gestione e/o raccolta.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, i residui prodotti dalla potatura delle piante o dal taglio delle erbacce, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani materiali

8. È vietato parcheggiare veicoli davanti od in prossimità dei cassonetti in modo tale da ostacolare le operazioni di sgombero o lavaggio.
9. È vietato spostare i cassonetti dalle posizioni ove sono ubicati stabilmente ed apporvi materiale pubblicitario e scritte di vario genere.

Art. 7 bis – Comportamento vietato *

È vietato il conferimento dei rifiuti che provengono da altri comuni nei contenitori dislocati nel territorio comunale di Trasacco, da parte di coloro che non sono soggetti passivi della TARSU (tassa per i rifiuti solidi urbani).

** articolo 7 bis aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.11.2010.*

Art. 8 - Sgombero neve

1. Salva diverse disposizioni emanata dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi ai mezzi e ai pedoni che vi circolano.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di "caduta neve" con segnaletica ben visibile.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 9 - Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 20 gennaio di ogni anno, è consentita con elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso dei proprietari, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 11 - Bivacco ed accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

E' vietato inoltre:

- a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, le vie, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;

- b) sdraiarsi o soggiornare nelle vie, piazze giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva, in modo contrario al pubblico decoro;

Art. 12 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le grondaie, gli androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono sui proprietari delle insegne.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e alla pulitura dei canali per lo scolo delle acque.

Art. 13 - Installazione di tende su facciate di edifici

1. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati nonché su facciate di edifici che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque visibili da esso, è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia dei luoghi di particolare interesse (archeologico, storico, artistico, ambientale, di culto ecc.), è sottoposto ad apposita autorizzazione il commercio itinerante su aree pubbliche nel centro storico di Trasacco;
2. In materia trovano applicazione le norme regionali della legge 135/1999 e successive m.e.i. ed i Regolamenti Comunali appositamente emanati;

Art. 15 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 16 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 17 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico

comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 18 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 19 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 20 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

TITOLO III- DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 21 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nelle aree verdi e nelle aiuole regolarmente segnalate è vietato:
 - a) procurare molestia alla fauna eventualmente ospitata;
 - b) introdurre animali, fatta salva la presenza di apposite aree a loro destinate;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) fare uso improprio di giochi, panche e strutture;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
2. Sono fatti salvi appositi regolamenti comunali per la fruizione di parchi, giardini, aree attrezzate ecc. tenendo conto delle particolari caratteristiche degli stessi.

Art. 22 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari e/o titolari di altri reali di godimento di aree destinate a orti o giardini, devono provvedere alla loro periodica manutenzione e pulizia, evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli orti, giardini e/o terreni privati prospicienti la pubblica via, che possano rappresentare pericolo di incendio e/o limitazione della visibilità nelle intersezioni stradali;
5. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme del regolamento comunale di igiene e sanità.
6. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.

TITOLO IV- SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 23 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi

o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 24 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 25 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 26 - Divieto di accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi per ardere sterpaglie all'interno e all'esterno del centro abitato nei mesi di Luglio e Agosto e dalle ore 10,00 alle ore 17,00 nel restante periodo dell'anno.

L'accensione delle sterpaglie fuori del centro abitato, nel rispetto di quanto sopra, può avvenire solo in presenza e sotto la stretta vigilanza del proprietario dell'area, al fine di impedire che il fuoco possa propagarsi o che l'emanazione del fumo possa arrecare disturbo al vicinato.

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 – Lavori in civili abitazioni

1. E' vietato impiantare, in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora si arrechi disturbo alla quiete pubblica e privata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 28 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00, e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 nei centri abitati.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 29 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i suoni e rumori non siano uditi all'esterno dello stesso locale, tra le ore 22.00 (ore 24,00 nei giorni festivi nonché nel periodo estivo) e le ore 8.00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00.
2. Le autorizzazioni di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, rilasciate dall'ufficio di polizia amministrativa, devono indicare prescrizioni ed orari, conformemente al presente Regolamento, volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 30 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione.

Art. 31 - Strumenti musicali

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 32 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto

Art. 33- Effettuazione di pubblicità fonica

1. I titolari di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale, potranno effettuare la pubblicità fonica dai veicoli, esclusivamente in questa fascia di tempo:
tra le 10,00 e le 12,00 e tra le ore 16,00 e le 19,00.

TITOLO VI - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.
4. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie.
5. Si applicheranno a sanzione dei suddetti comportamenti le sanzioni penali o amministrative previste dalle specifiche leggi nazionali in materia.

Art. 35 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
2. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 36 - Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario e a spese del proprietario o detentore.
4. Gli animali non domestici di notevoli dimensioni (equini, bovini, ovini ecc.) devono essere tenuti a oltre 50 metri dalle abitazioni circostanti e dalle zone edificabili.

Art. 37 - Mantenimento dei cani

1. A garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni in spazi pubblici, di condurli a guinzaglio e sotto il loro stretto controllo.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Art. 38 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme dettate dal regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 39 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto della normativa regionale e del regolamento comunale appositamente predisposto.
2. Il Dirigente, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 40 – Esposizioni - su aree private - di merci destinate alla vendita

Il titolare di autorizzazione commerciale o di esercizio di vicinato che appronta dei locali per esporvi prodotti del settore merceologico oggetto del suo commercio, non è tenuto a munirsi di autorizzazione alcuna a condizione, però, che nei locali non acceda il pubblico (siano in pratica soltanto vetrine) e non si effettuino operazioni di vendita, ovvero commissioni o prenotazioni di merci.

Nei locali adibiti ad esposizione, la merce visibile dall'esterno deve riportare il prezzo di vendita al pubblico e sulla vetrina deve essere chiaramente indicato l'esercizio commerciale presso il quale rivolgersi per acquistare la merce esposta.

Art. 41 - Caratteristiche dei locali

Le esposizioni di merci devono avvenire in locali dichiarati agibili dall'U.T.C. ed aventi la specifica destinazione d'uso commerciale.

Nel caso di esposizioni temporanee è consentito derogare alla specifica destinazione d'uso.

Ai fini del presente articolo sono considerate temporanee le esposizioni che si tengono per un periodo massimo di 90 giorni annui.

Art. 42 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e dal vigente Regolamento edilizio comunale, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 43- Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.
2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione o consentite dalla stessa.

TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 44 - Specificazioni

Le occupazione di aree e spazi pubblici di cui sopra, sono disciplinate da specifico Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa relativa alle modalità, termini, modi e sanzioni.

Art. 45- Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato, a tutela dell'ambiente urbano, occupare le aree e gli spazi di dominio pubblico, nonché le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compreso gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza, quiete pubblica e ornato pubblico. Qualora l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità deve essere vagliata anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
3. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
4. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 46 - Spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale al quale si rinvia per la normativa relativa alle modalità, termini, modi e sanzioni.

Art. 47 - Mestieri artistici

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione imposta dal Responsabile della Polizia Municipale, per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 48 - Strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe

3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 49 - Lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, affinché si possa provvedere a regolamentare, limitare e/o deviare la circolazione e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Sindaco può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 50 - Traslochi

1. Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, al Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia munita di visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio tributi per l'applicazione degli eventuali oneri dovuti.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 51 - Comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 34, comma 3.
2. La richiesta e il relativo rilascio dell'atto autorizzatorio segue l'iter procedurale previsto e disciplinato dal richiamato Regolamento Comunale vigente per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

Art. 52 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

1. La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è consentita esclusivamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come definite dall'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive m. e i. ed alle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge 7/12/2000, n. 383 successive m. e i.
2. La raccolta di fondi, se effettuata su area privata, è soggetta a previa comunicazione al comune contenente il luogo, la durata, il tipo di servizio e/o di bene offerto nonché la qualità

3. Qualora per lo svolgimento dell'attività necessita utilizzare il suolo pubblico, la comunicazione di cui al comma precedente è sostituita dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico, contenente in ogni caso le dichiarazioni di cui al comma precedente.
4. Tutte le istanze, autorizzazioni e concessioni, non necessitano dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dei tributi locali.

Art. 53 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 54 - Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Art. 55 - Esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata a norma del richiamato Regolamento Comunale sull'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente a garantirne comunque il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TIT. IX - NORME PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

Art. 56- Tipologie dei cartelli

1. Su richiesta degli interessati possono essere autorizzate le installazioni di segnali turistici e di territorio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a. Segnali di indicazione turistica e territoriale a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco (per i simboli, iscrizioni e composizione grafica si rimanda alle fig. II. 294 di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495);
 - b. Industriali, artigianali, commerciali a fondo nero con cornici ed iscrizioni di colore giallo.
2. I segnali con le indicazioni di cui alla lett. b. possono essere installati, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto di cui al c.3 del presente articolo.
 - c. Alberghiere a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure da 298 a 301 di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495.);
 - d. Territoriali
 - e. Di pubblico interesse.
3. I segnali di cui sopra possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495.
4. L'installazione avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada.

Art. 57 - Domande ed istruttoria

Le ditte interessate rivolgono istanza alla Polizia Municipale, indicando nella stessa le generalità complete del richiedente, il numero di cartelli, la posizione ove installarli, ed allegando copia di una visura di iscrizione al Registro delle Imprese.

L'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione sono a cura del Responsabile della Polizia Municipale.

Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione all'apposizione dei cartelli di cui al c. 1 lett. b), fornirà i cartelli fatti predisporre, a proprie spese, secondo le caratteristiche indicate, all'Ufficio di P.M. che ne curerà l'apposizione nei punti indicati, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale.

I cartelli di cui all'art.43, già presenti sul territorio comunale, conformemente ad una precedente autorizzazione e con caratteristiche conformi a quelle indicate nello stesso art. 43, potranno essere regolarizzati entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, previo pagamento del canone annuo.

I cartelli di cui all'art.43, già presenti sul territorio comunale, conformemente ad una precedente autorizzazione e con caratteristiche non conformi a quelle indicate nello stesso art. 43, dovranno essere rimossi e potranno essere sostituiti previa presentazione di una nuova istanza.

Art. 58 - Contributo di installazione e canone annuale

L'installazione dei cartelli di cui ai precedenti articoli è soggetta al versamento di un canone

annuale e di una quota "una tantum" quale rimborso per i lavori di installazione.

Il canone annuale e la quota di rimborso per i lavori di installazione sono stabiliti dalla Giunta Municipale.

Art. 59 - Rimozione

I cartelli sono rimossi dal personale incaricato dal comune nei seguenti casi:

- su richiesta dell'interessato;
- nel caso di chiusura dell'attività oggetto dell'indicazione;
- quando l'azienda che ne ha richiesto l'installazione non provveda al versamento del canone annuale.

Si procederà comunque alla rimozione dei cartelli installati abusivamente, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO X - SANZIONI AMMINISTRATIVE e DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché da ogni altro ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria con le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n.689 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18/08/200 n. 267.
3. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della citata Legge 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 Maggio 2008 n. 92 e relativa Legge di conversione 24 Luglio 2008 n. 125, con provvedimento della Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può essere stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
4. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
5. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
6. La Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli seguenti: **Art. 5 comma 1 lett. a), b), c) l), m), n) o), p), q) r), s), t), u); Art. 6 commi 6 – 7 – 8; Art. 7 commi 5 – 6- 7; Art. 12 comma 6 ; Art. 15; Art. 17; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Artt. da 56 a 59**; è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fissata nella misura **da €. 100,00 a €. 500,00**.
- 8.bis L'inosservanza del divieto di cui all'art. 7 bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa fissata nella misura di euro 200,00.*
9. Chiunque viola le disposizioni di cui agli **Art. 5 comma 1 lett. d), e), f) g), h), i) j), k), Art. 6 commi 1 -2- 3- 4; Art. 7 c.1 -2 -3- 4 -8-9; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12 commi da 1 a 5; Art. 16; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Artt. da 34 a 37; Art. 38; Artt. da 39 a 43**; è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fissata nella misura **da €. 50,00 a €. 300,00**.
10. Le sanzioni amministrative per la violazione delle altre norme del presente Regolamento sono fissate nella misura **da €. 25,00 a €. 500,00**.
11. la sanzione sarà graduata secondo la gravità dell'infrazione.
12. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
13. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

* comma 8 bis aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.11.2010.

Art. 61 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 . 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 62 - Provvedimenti accessori

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile del danno sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 63- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento di polizia urbana nonché tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili.